

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 6 dicembre 1999

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport*

ordina:

I

L'ordinanza del DDPS del 12 dicembre 1995¹ concernente l'amministrazione dell'esercito è modificata come segue:

Art. 1 lett. b e c

Abrogate

Art. 3 cpv. 1

¹Per il funerale dei militari morti in servizio, le seguenti spese funerarie possono essere addebitate alla cassa di servizio:

- a. la corona o i fiori;
- b. gli annunci mortuari della truppa nei quotidiani, secondo l'uso locale: di regola, non più di tre annunci; in casi eccezionali debitamente giustificati, fino a sei annunci al massimo;
- c. la truppa comandata ai funerali.

Art. 5 **Indennità per il servizio**

(art. 70 OAE)

Per la sussistenza fornita dall'ordinario della truppa e servita dal cantiniere, l'indennità per il servizio (servizio, coperto, biancheria da tavola e ingredienti usuali), compresa l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale, è di al massimo 8 franchi al giorno per ufficiale o sottufficiale superiore.

¹ **RS 510.301.1**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

6 dicembre 1999

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport

Ogi